

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 13

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2019.

1 PREMESSA

I regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013 disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2015-2020.

A partire dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2393/2017, il c.d. “regolamento omnibus”. La proposta omnibus costituisce la seconda fase dell'esercizio di semplificazione della PAC e ha fatto seguito a varie misure di semplificazione adottate modificando gli orientamenti e gli atti delegati e di esecuzione della Commissione.

Il Regolamento (UE) 18 maggio 2018, n. 746 che modifica e integra il Regolamento (UE) n. 809/2014, a decorrere dalla campagna 2018 introduce la facoltà per gli Stati Membri di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli oggettivi, utilizzando le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo con trattamento automatizzato. Tale metodo alternativo è sinteticamente definito “monitoraggio”.

L'Organismo Pagatore AGEA è la prima Agenzia a livello europeo ad avere attivato, già a partire dalla campagna 2018, l'innovativo processo di monitoraggio delle domande PAC tramite i satelliti Sentinel 1 e Sentinel 2 del programma Copernicus.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti le modalità di presentazione della domanda unica per la campagna 2019.

2 Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE .
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

2.2 Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/20131;

DS/EGDP/2015/02 FINAL - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING)

2.3 Base giuridica Nazionale

- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2017
- Istruzioni Operative n. 18 del 20 aprile 2017 - Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018.
- Istruzioni Operative n. 27 del 11 giugno 2018 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017.
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Istruzioni Operative n. 11 del 1 marzo 2017 - Pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529
- Istruzioni Operative n. 14 del 22 marzo 2017 - Pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529 – Integrazione alla Istruzioni Operative n. 11/2018 del 1° marzo 2018
- Istruzioni Operative n. 55 del 10 ottobre 2017 - Pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 11 del 1° marzo 2018 e n. 14 del 22 marzo 2018
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016

- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018
- Circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 - GIOVANE AGRICOLTORE – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N. 142 DEL 20 MARZO 2015, PROT. N. 427 DEL 29 SETTEMBRE 2015, PROT. N. 2506 DEL 16 MAGGIO 2016, PROT. NN. 49227 E 49231 DELL'8 GIUGNO 2018 E REVISIONE COMPLESSIVA DELLA DISCIPLINA DEL GIOVANE AGRICOLTORE
- Circolare AGEA prot. 99473 del 20 dicembre 2018 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018 – CIRCOLARE AGEA PROT. N. 99245 DEL 20 DICEMBRE 2018 – ERRATA CORRIGE
- Decreto 17 gennaio 2019 n. 497 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

3 COSTITUZIONE/A GGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- gli sportelli AGEA regionali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (esclusivamente con riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche

la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP AGEA; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.

Si rammenta che, secondo quanto indicato nelle I.O. n. 25 del 30 aprile 2015, la validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1 gennaio successivo.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello regionale AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.119 del 01/03/2016 e dalla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2019.

3.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2019 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni non festivi dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione inseriti oltre i 45 giorni non festivi dalla data di stipula saranno oggetto di apposite verifiche a campione, propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, a meno che ricadano nelle seguenti fattispecie: fascicoli di nuova costituzione, subentri nella conduzione dell'azienda.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore Agea presentano le domande uniche di pagamento 2019 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo [7](#).

4 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrata dalla circolare n. 99157 del 20 dicembre 2018.

L'Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

5 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

6 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
4. *'Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

5. 'Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014'. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende adeguare.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, "Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze".

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

Si rammenta, infine, che la domanda unica deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

6.1 Domanda iniziale

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'OP AGEA rende disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

6.1.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

6.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Fermo rimanendo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 in merito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo, l'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata per la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

6.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014 - e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

6.2.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che hanno delegato un CAA possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

6.2.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

Gli agricoltori che non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA e possono, se del caso, integrarla o modificarla.

6.3 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore con la presente comunicazione hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di ritiro della domanda presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di ritiro della domanda presso l'Organismo pagatore AGEA.

Si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- Riduzione, in tutto o in parte, della richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto;
- riduzione di superficie utilizzata per singoli appezzamenti.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo 7.

7 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda di ammissione al regime di base deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2019 sono:

1. domande iniziali: **15 maggio 2019**.
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2019**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**
4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre **l'11 giugno 2020**.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda.

7.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **10 giugno 2019**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016 e smi.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2019** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 giugno 2018** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

7.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 31 maggio 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

7.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2019, comunque non oltre la data del 19 giugno 2019.

7.4 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

8 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2019 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:**
 - ◆ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
 - ◆ Accesso alla riserva nazionale
- **Inverdimento**
- **Pagamento per i giovani agricoltori**
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e disciplinato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 per misure quali:**
 - Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 5)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 8)
 - Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
 - Bovini macellati (art. 21, comma 9)

- ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7)
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Settore riso (art. 24);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
 - Settore pomodoro da industria (art. 26);
 - Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che *«Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013»*.

Il DM 14 novembre 2017, n. 4259 ha rifinanziato per le campagne 2018 e 2019 l'aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro, istituito con D.M. n. 11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Organismo Pagatore AGEA è competente all'erogazione di tale aiuto, con le modalità stabilite nelle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 11 del 1 marzo 2017 e s.m.i.

Le condizioni di ammissibilità per ciascuno degli aiuti suddetti sono illustrate nelle IO n. 48 del 2017 e nelle IO n. 27 del 2018. Le presenti Istruzioni Operative forniscono ulteriori chiarimenti o specificazioni.

8.1 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2019, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2019 (15 maggio o, se presentata tardivamente, entro il 10 giugno 2019).

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, dettagliatamente descritte nelle IO n. 48 del 2017 e nelle IO n. 27 del 2018.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per le superfici a prato permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, *qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno una operazione colturale*.

A partire dal 2019, la dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento deve essere supportata da documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa; tale documentazione deve essere inserita nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore.

La documentazione deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell'attività documentata: l'assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, qualora non vi siano allevamenti aziendali è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate; la documentazione sarà sottoposta a controlli a campione, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Nel caso in cui siano eseguite attività diverse dallo sfalcio, la valutazione di ammissibilità delle superfici è subordinata alla verifica puntuale della documentazione presentata.

Si sottolinea che le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l'agricoltore dichiara attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili ai fini dell'attivazione dei titoli.

La dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta, inoltre, elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità nell'analisi da effettuare ai fini della selezione dei campioni di cui agli articoli 30 e 31 del reg. UE n. 809/2014.

8.1.1 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro B1 del modello di domanda unica, denominato "Regime di pagamento di base – accesso alla Riserva nazionale".

Le superfici per le quali si intende richiedere l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale devono essere dichiarate nella domanda unica. La circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 e smi, stabilisce i requisiti per l'accesso ad ogni fattispecie e indica la tipologia di documentazione eventualmente necessaria a supporto della richiesta.

Si precisa che per le fattispecie A, B, C.2, D, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

8.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Si sottolinea che l'obbligo del greening si estende a tutte le superfici agricole dell'azienda, comprese quelle non utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

La normativa applicata in materia di prati permanenti fino al 2018 stabiliva che andasse considerata la successione delle specie nel prato-pascolo, includendo tra i prati permanenti il terreno agricolo usato per cinque anni o più per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche nel caso in cui quel terreno fosse stato arato e seminato con un'altra varietà di foraggio diversa da quella precedente.

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465, in applicazione del cd regolamento "omnibus" introduce l'**aratura** quale criterio di esclusione del terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio dalla valutazione della permanenza in campo percinque anni o più.

Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori che intendono eseguire l'aratura del terreno sono tenuti a darne indicazione nel piano di coltivazione (paragrafo 3, lettera G), punto 9 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.):

«G punto 9 Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l'aratura);
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.»

8.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

Con riferimento alle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale. Per continuare a beneficiare del pagamento in questione, nella compagine sociale deve obbligatoriamente essere presente almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane, presente nella società già al momento dell'ammissione al beneficio.

Si precisa che l'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come "giovane".

8.4 Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno è concesso ai seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

1. ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22;
2. ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicaprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6 UBA;
- per i capi ovicaprini: 0,15 UBA.

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

L'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

i premi seguenti non sono tra loro cumulabili:

- Vacche da latte (art. 20, comma 1)
- Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)
- Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 21, comma 7)
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (art. 21, comma 9);
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9);

- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9)

8.5 Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e smi è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di AGEA n. 11, n. 14 e n. 55 del 2018.

L'aiuto è destinato al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2018-2019 e raccolto nel corso dell'anno 2019.

8.6 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

9 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 17 gennaio 2017, n. 497.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013 *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA.

Le aziende ricadenti nel Regime dei piccoli agricoltori restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute, raccolte nella *“scheda di condizionalità”*, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

10 Requisiti per il pagamento

10.1 Limiti minimi

In applicazione dell'articolo 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 300, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

10.2 Riduzione dei pagamenti

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 7 del DM 7 giugno 2018, n. 5465).

Le IO n. 48 del 2017 riportano il dettaglio dei documenti e dei relativi codici e voci utilizzabili per il calcolo in questione.

11 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
<p>Diritti dell’interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

13 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

14 RINVIO

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'ufficio Monocratico

F.Martinelli

INDICE

1	PREMESSA	2
2	Riferimenti normativi	3
2.1	Base giuridica Unionale	3
2.2	Documenti di lavoro	4
2.3	Base giuridica Nazionale	5
3	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO	6
3.1	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	7
4	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	8
5	PIANO DI COLTIVAZIONE	8
6	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019	8
6.1	Domanda iniziale	9
6.1.1	Agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA	10
6.1.2	Agricoltori che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA 10	
6.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE 809/2014	10
6.2.1	Agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA	10
6.2.2	Agricoltori che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA 11	
6.3	Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.....	11
7	TERMINI DI PRESENTAZIONE	12
7.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	12

7.2	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014	13
7.3	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi	13
7.4	Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	14
8	REGIMI DI SOSTEGNO	14
8.1	Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)	16
8.1.1	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	17
8.2	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013	18
8.3	Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013	19
8.4	Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione	19
8.5	Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis	21
8.6	Dichiarazioni relative all'uso del suolo	21
9	CONDIZIONALITÀ	22
10	Requisiti per il pagamento	23
10.1	Limiti minimi	23
10.2	Riduzione dei pagamenti	23
11	MODALITA' DI PAGAMENTO	23
12	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	24
13	Pubblicazione dei pagamenti	27
14	RINVIO	27